



IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”, ed in particolare l’art. 2;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 06.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2012, successivamente modificato con D.R. 26 gennaio 2023, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2023, in particolare relativamente agli articoli 10 (“Il Rettore”), comma 3, e 22 (“Cariche accademiche. divieto di cumulo. incompatibilità. elettorato passivo. Regime di tempo pieno”), comma 1;
- VISTO il “Regolamento Elettorale di Ateneo”, emanato con Decreto n. 11 del 20.3.2012, successivamente modificato con Decreto n. 33 del 6.6.2012, con Decreto n. 80 del 1.4.2014, con Decreto n. 39 del 25.02.2015, con Decreto n. 82 del 6.5.2015, con Decreto n. 657 del 12.12.2016 e, da ultimo, con Decreto n. 483 del 19.05.2021;
- VISTA la necessità di adeguare d’ufficio il Regolamento Elettorale alla nuova formulazione dello Statuto, articoli 10 (“Il Rettore”), comma 3, e 22 (“Cariche accademiche. divieto di cumulo. Incompatibilità. elettorato passivo. Regime di tempo pieno”), comma 1;

DECRETA

Articolo 1 – Emanazione

E' ulteriormente modificato il “Regolamento Elettorale di Ateneo” (artt. 14 e 18), che risulta essere il seguente in adeguamento alle relative modifiche allo Statuto di Ateneo:

REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEIO

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI IN MATERIA ELETTORALE

ART. 1 – Norme generali

ART. 2 - Indizione delle elezioni

ART. 3 - Elettorato attivo e passivo

Art. 4 – Liste degli elettori

ART. 5 - Incompatibilità

ART. 6 - Commissione Elettorale Centrale

ART. 7 - Seggi elettorali

ART. 8 - Propaganda elettorale

ART. 9 -Svolgimento e orario delle votazioni

ART. 10 - Operazioni di voto

ART. 11 - Operazioni di scrutinio

ART. 12 - Collazione dei voti

ART. 13 - Proclamazione degli eletti

ART. 14 - Elezioni suppletive

CAPO II - ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 15 - Elettorato attivo e passivo

Art. 16 - Candidature

Art. 17 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 18 - Votazioni

Art. 19 - Determinazione del peso per il computo dei voti espressi dal personale tecnico-amministrativo

Art. 20 - Proclamazione dell'eletto e nomina

Capo III IL SENATO ACCADEMICO

Art. 21 - Componenti elettive

Art. 22 - Indizione delle elezioni

Art. 23 - Elettorato attivo e passivo (Personale docente e ricercatore)

Art. 24 - Candidature

Art. 25 - Votazioni

Art. 26 - Proclamazione degli eletti

Art. 27 - Elezioni suppletive

CAPO IV LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Art. 28 - Rappresentanze studentesche da eleggere

Art. 29 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 30 - Elettorato attivo

Art. 31 - Elettorato passivo

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati

Art. 33 - Proclamazione degli eletti

Art. 34 - Sostituzione dei rappresentanti ed elezioni suppletive

CAPO V - IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 35 - La rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e la Consulta del Personale tecnico-amministrativo

Art. 36 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 37 - Elettorato attivo e passivo

Art. 38 - Candidature

Art. 39 - Votazioni

Art. 40 - Proclamazione degli eletti

Art. 41 - Cessazione anticipata di un componente

CAPO VI - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ART. 42 - Elettorato passivo

Art. 43 - Elettorato attivo

Art. 44 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 45 - Votazioni

Art. 46 - Proclamazione dell'eletto e nomina

Art. 47 - Norma di rinvio

CAPO VII - IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 48 - La componente elettiva del Consiglio di Dipartimento

Art. 49 - Norma di rinvio

CAPO VIII - Il Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento

Art. 50 - Elezione del Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento

CAPO IX - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ATENEO

Art. 51 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 52 - Votazioni

Art. 53 - Proclamazione dell'eletto e nomina

CAPO X - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Art. 54 - Elettorato passivo

Art. 55 - Elettorato attivo

Art. 56 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 57 - Votazioni

Art. 58 - Proclamazione dell'eletto e nomina

Art. 59 - Norma di rinvio

CAPO XI - CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA E CENTRI DI SERVIZIO

Art. 60 - Elezione del Direttore

CAPO XII - NORME FINALI

Art. 61 - Approvazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

PREAMBOLO

Il presente Regolamento Elettorale contiene le disposizioni relative alle elezioni di organi monocratici e collegiali dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e delle norme e dei principi dello Statuto di Ateneo.

Sono organi e strutture elettivi dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia:

- *il Rettore (art. 10 dello Statuto);*
- *il Senato Accademico (art. 12 dello Statuto), relativamente ai 9 rappresentanti dei Direttori di Dipartimento (eletti in numero di tre per ogni macroarea scientifico-disciplinare, come definita dal CUN e specificato dal comma 8 del presente articolo, dai docenti e ricercatori delle rispettive macroaree con voto limitato ad una preferenza); ai 9 rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN (tre per ogni macroarea, eletti tra i docenti ed i ricercatori dell'Ateneo della rispettiva macroarea, uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Sono esclusi dall'elettorato passivo i Direttori di Dipartimento), ai 3 rappresentanti del PTA (eletti dalla categoria), ai 4 rappresentanti degli studenti (eletti dagli studenti a tutti i livelli).*
- *il Consiglio di Amministrazione (art. 13 dello Statuto), limitatamente ai 2 rappresentanti degli studenti;*
- *il Nucleo di Valutazione (art. 15 dello Statuto), limitatamente ai rappresentanti degli studenti nella misura del 15%. L'elettorato passivo è circoscritto agli studenti che abbiano acquisito esperienza sul*

funzionamento dell'Ateneo mediante comprovata attività negli Organi di Ateneo o nelle Commissioni paritetiche;

- *Comitato Unico di Garanzia (art. 19 dello Statuto): apposito Regolamento per elezione;*
- *Consulta del Personale tecnico-amministrativo (art. 20 dello Statuto): ex art. 20 Statuto;*
- *Conferenza degli Studenti (art. 21 dello Statuto): composta da uno studente eletto per ciascun Dipartimento e da otto membri di diritto: i quattro eletti in Senato Accademico, i due del Consiglio di Amministrazione e i due nel Nucleo di Valutazione. I membri rimangono in carica due anni.*
- *I Consigli di Dipartimento (art. 29 dello Statuto): limitatamente ad alcune componenti (personale tecnico-amministrativo nella misura di almeno il 50% del personale stesso; rappresentanza degli studenti dei corsi di studio e di dottorato nella misura di almeno il 15% dei professori e dei ricercatori, rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti e degli specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento)*
- *i Direttori di Dipartimento (art. 30 dello Statuto): art. 30 Statuto Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative vigenti. Le modalità di elezione sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.*
- *i Presidenti di Scuola di Ateneo (art. 33 dello Statuto): L'organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo è presieduto da un professore ordinario, detto Presidente della Scuola di Ateneo, eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.*
- *L'Organo deliberante di Scuola di Ateneo (art. 33 dello Statuto): La componente elettiva dell'organo deliberante di Scuola di Ateneo è disciplinato dal Regolamento della Scuola.*
- *i Direttori di Centro di Ricerca o di Servizio (artt. 35 e 36 dello Statuto).*

CAPO I

NORME GENERALI IN MATERIA ELETTORALE

ART. 1

Norme generali

1. *Le norme generali in materia elettorale di cui al presente capo trovano applicazione solo ove non sia diversamente disposto dal presente Regolamento elettorale per singole elezioni.*
2. *In casi di particolare necessità ed urgenza, l'organo competente ad indire le elezioni può disporre la riduzione dei termini fino alla metà.*
3. *Per quanto non diversamente disposto trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.*

ART. 2

Indizione delle elezioni

1. *L'organo competente a indire le elezioni, volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette ed in particolare l'indicazione della modalità di voto:*

- *elettronico presso un seggio;*
- *elettronico attraverso procedure di "Voto Remoto" tramite dispositivi personali abilitati alla navigazione Internet;*
- *tramite schede elettorali cartacee.*

Il bando è reso pubblico mediante affissione agli albi dell'Università e sul sito web di Ateneo, nonché, eventualmente, agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, come determinati alla data di pubblicazione del bando. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, di cui all'art. 28 e ss. del presente Regolamento, per le componenti del Consiglio di Dipartimento di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 48, comma 1, nonché per il Comitato Unico di Garanzia, disciplinato da apposito Regolamento, non è previsto alcun numero minimo di votanti per la validità delle consultazioni elettorali.

3. Salvo che sia diversamente disposto per specifiche elezioni, qualora il numero dei rappresentanti da eleggere sia costituito da una percentuale o frazione di altro numero e il risultato non sia un numero intero, si procede ad arrotondamento secondo un criterio aritmetico in caso di organo a composizione tecnica, e con arrotondamento all'unità superiore in caso di organo di rappresentanza.

ART. 3

Elettorato attivo e passivo

1. Fermo quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale che sia stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 18 comma 9 dello Statuto.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, prima della data di termine del contratto. Il computo dei termini decorre dalla data d'inizio del mandato.

4. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di Rettore e membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto.

6. Per talune elezioni il presente regolamento elettorale può prevedere l'obbligo di presentazione di candidature, anche eventualmente in forma telematica, secondo quanto previsto dal bando di indizione.

7. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.

8. Ai sensi del Decreto Ministeriale 167 del 26.4.2011, articolo 3, comma 3, ai Professori e Ricercatori che svolgono la propria attività totalmente presso Università diversa da quella di appartenenza, spetta l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale Università.

9. Relativamente ai Professori Straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230 ed al relativo Regolamento di Ateneo, il titolare dell'incarico non possessore dell'idoneità/abilitazione per la fascia di professore ordinario è escluso dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Rettore, Direttore di Dipartimento e Presidente di Scuola di Ateneo. Il titolare dell'incarico, qualora possessore della predetta idoneità o abilitazione, resta invece escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto di Ateneo, qualora la durata dell'incarico sia inferiore a quella del mandato, ai sensi del comma 3 del presente articolo. La partecipazione agli Organi delle strutture di afferenza avviene sulla base delle disposizioni e modalità stabilite, per i docenti di ruolo, dai relativi Regolamenti.

ART. 4

Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione agli Albi dell'Università e sul sito web di Ateneo almeno venti giorni prima della data delle elezioni.

2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto

possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle liste.

Art. 5

Incompatibilità

1. Il bando, che fissa la convocazione del corpo elettorale, precisa quale sia, alla data delle votazioni, il regime compatibile con la carica della cui elezione si tratti e prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi al momento della presentazione della stessa o della eventuale elezione in regime di incompatibilità.

ART. 6

Commissione Elettorale Centrale

1. E' istituita con Decreto Rettorale una Commissione elettorale centrale, composta di membri che durano in carica quattro anni, con l'eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni.

2. Alla Commissione Elettorale Centrale spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, di cui all'art. 22 dello Statuto, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento.

3. La Commissione Elettorale Centrale è composta da membri rappresentativi dell'intero corpo elettorale (un Professore di I fascia, un Professore di II fascia ed un Ricercatore designati dal Senato Accademico; un esponente del Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato designato dalla Consulta del Personale tecnico-amministrativo e uno Studente designato dalla Conferenza degli Studenti), più un Presidente nella persona del Presidente del Tribunale di Modena o Reggio Emilia o di un Giudice da questi delegato. Il Segretario della Commissione, che svolge anche funzioni di verbalizzante delle sedute, è scelto dal Presidente, salvo che non sia diversamente disposto, tra i componenti della Commissione stessa nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

4. Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, è nominato un membro supplente per ogni categoria, chiamato a sostituire il titolare in caso di assenza o di impedimento.

5. La funzione di membro della Commissione è incompatibile con le cariche di Prorettore, membro del Senato Accademico o del Consiglio d'Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione, Presidente di Consiglio di Corso di Studio, di Corsi e Scuole di Dottorato e di Specializzazione e di Scuole di Ateneo, nonché di Direttore di Dipartimento o di Centro interdipartimentale d'Ateneo. E', altresì, incompatibile con la qualità di candidato alle elezioni.

ART. 7

Seggi elettorali

1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali, ove richiesti per la tipologia di procedura elettorale, e del seggio di scrutinio.

2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di VicePresidente ed un altro con funzioni di Segretario. Salvo che non sia diversamente disposto, i componenti del seggio, che devono comunque essere in numero dispari, sono designati, all'atto di costituzione del seggio stesso, dall'organo competente ad emanare il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, il quale li sceglie tra il personale dell'Università.

3. Non può far parte del seggio chi si presenta quale candidato.

4. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 8

Propaganda elettorale

1. Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università, su richiesta degli interessati, riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee, nonché una pagina web dedicata sul portale di Ateneo e la possibilità di utilizzare per fini elettorali le liste di distribuzione di Ateneo.
2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

ART. 9

Svolgimento e orario delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono in una o più giornate, come stabilito dal bando.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali, ove istituiti, è fissato dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento.

ART. 10

Operazioni di voto

1. Sono ammessi a votare presso i seggi elettorali, ove istituiti gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
 - a) passaporto;
 - b) carta di identità;
 - c) patente automobilistica;
 - d) tesserino universitario con fotografia;
 - e) modello AT.
2. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
4. Nel caso di voto tramite schede elettorali cartacee, il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e del nome dell'eligendo o nel caso si tratti di votazione per liste apponendo in modo non equivoco un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta e indicando il voto di preferenza con il riportare nell'apposito spazio contenuto nella scheda il cognome e il nome dell'eligendo o degli eligendi oppure il numero d'ordine nel quale il candidato o i candidati votati appaiono nella rispettiva lista, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.
5. Nel caso di voto elettronico presso seggio elettorale, il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna all'elettore il suo certificato elettorale. L'elettore si reca

in una cabina elettorale libera, recupera le credenziali di autenticazione e attraverso la stazione di voto esprime la/e preferenza/e per le elezioni per le quali ha diritto di voto. Completate le operazioni di voto, l'elettore si ripresenta alla postazione di accreditamento. Gli incaricati al seggio verificano, attraverso la stazione di controllo, il corretto completamento della sessione di voto dell'elettore. Gli incaricati al seggio restituiscono, nel caso sia stato trattenuto, il documento di identità all'elettore, che lascia il seggio elettorale.

Al termine della giornata di voto o dell'evento elettorale, gli incaricati al seggio effettuano le operazioni di chiusura giornaliera del seggio.

6. L'avenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore.

8. Nel caso di voto elettronico attraverso procedure di "Voto Remoto" tramite dispositivi personali abilitati alla navigazione Internet, l'elettore è direttamente responsabile della personale osservanza dei principi di personalità, libertà e segretezza del voto.

ART. 11

Operazioni di scrutinio

1. Concluse le operazioni di voto, si procede immediatamente allo scrutinio; redigendo apposito verbale.

2. Nel caso di scrutinio con voto cartaceo, il seggio deputato allo scrutinio procede allo spoglio delle schede secondo le seguenti disposizioni: è nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero arrechi segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure contengano voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata. Nelle schede che contengono voti di preferenza eccedenti il numero massimo previsto, sono nulli i voti di preferenza eccedenti il numero di preferenze consentito.

3. Nel caso di scrutinio con voto elettronico, una volta concluse le operazioni di voto il seggio deputato allo svolgimento dello scrutinio procede immediatamente alla stampa del riepilogo dei dati risultanti dalla procedura telematica, allegandola al verbale di seggio.

4. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

ART. 12

Collazione dei voti

1. La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere, in caso di votazioni cartacee, alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.

2. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro tre giorni, naturali e consecutivi, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione agli albi dell'Università, nonché sul sito web di Ateneo.

3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico entro quattro giorni, naturali e consecutivi, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 13

Proclamazione degli eletti

1. *Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, gli organi competenti volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispongono la immediata pubblicazione mediante affissione agli albi dell'Università e mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.*
2. *Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.*

ART. 14

Elezioni suppletive

1. *In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, salvo che non sia diversamente disposto, occorre procedere alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.*
2. *Per quanto riguarda le elezioni delle componenti studentesche, si rinvia al successivo articolo 34.*
3. ***Le cariche sono assunte all'atto della nomina. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.***

CAPO II

ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 15

Elettorato attivo e passivo

1. *Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane secondo le modalità indicate dal presente Regolamento Elettorale di Ateneo. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, del presente Regolamento, relativamente ai professori straordinari a tempo determinato, l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo, nonché ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione, eletti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nei Consigli di Dipartimento, e, con voto ponderato, al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il Rettore dura in carica sei anni ed il mandato non è rinnovabile.*
2. *Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al quindici per cento dell'elettorato rappresentato dai professori e ricercatori definiti dal comma precedente del presente articolo. La determinazione del coefficiente che rappresenta il peso è eseguita secondo le indicazioni di cui all'art. 19 comma 2 del presente Regolamento. Qualora partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al quindici per cento dei professori e ricercatori aventi diritto al voto, valgono i voti dei votanti effettivi.*

Art. 16

Candidature

1. *L'elezione si svolge sulla base di candidature ufficiali. Con l'atto di convocazione del corpo elettorale sono stabiliti e comunicati i termini perentori entro i quali dovranno essere presentate e formalizzate le candidature, nonché la data e la sede per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche che i candidati intendono perseguire nel periodo del mandato.*
2. *I Professori che intendono candidarsi alla carica di Rettore sono tenuti a presentare la candidatura, in una apposita riunione del corpo elettorale, sia presso la sede di Modena, che presso la sede di Reggio Emilia, da tenersi fino a venti giorni*

prima delle elezioni, e poi a formalizzarla presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali. All'atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare le proprie linee programmatiche per il governo dell'Ateneo.

3. Le riunioni del corpo elettorale sono presiedute dal Decano dei Professori di I fascia dell'Ateneo.

4. Le candidature sono rese pubbliche anche mediante il sito web dell'Università.

5. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna, nonché della pagina web dedicata.

Art. 17

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno centottanta giorni e non più di duecento giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori di prima fascia o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione del corpo elettorale per una data successiva di non meno di quaranta e di non più di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando, da effettuarsi immediatamente mediante affissione agli Albi dell'Università, nonché sul sito web dell'Ateneo.

2. In caso di dimissioni del Rettore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo nei novanta giorni naturali e consecutivi successivi alla cessazione e deve essere disposta con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo.

3. Con lo stesso bando che dispone la convocazione del corpo elettorale devono essere:

a) indicate le modalità di voto;

b) indicati termini e modalità di presentazione delle candidature;

c) fissata la data oltre che della prima votazione anche della eventuale seconda votazione di ballottaggio;

d) ove necessario, costituito uno o più seggi elettorali ed indicati il luogo in cui avranno sede i seggi-nonché l'orario di apertura e chiusura;

e) comunicate la data e la sede per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche che i candidati intendono perseguire nel periodo del mandato, nonché le modalità di presentazione delle candidature all'Ufficio elettorale;

f) indicato il vigente regime di compatibilità con la carica di Rettore.

Art. 18

Votazioni

1. Le votazioni si svolgono di norma con voto elettronico, come meglio specificato nel bando di indizione.

2. Nel primo turno di votazioni risulterà eletto il candidato che abbia riportato un numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si terrà un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; per la validità di ciascuna delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

Art. 19

Determinazione del peso per il computo dei voti dal personale tecnico-amministrativo

1. Nella determinazione del quorum di validità di ciascuna delle votazioni per l'elezione del Rettore il computo dei voti del personale tecnico-amministrativo è calcolato dividendo il numero dei professori e ricercatori aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del presente Regolamento per il numero dei tecnici-amministrativi aventi diritto al voto ai sensi del medesimo art. 15 comma 1 e moltiplicando il risultato per 0,15. Il numero decimale risultante deve essere troncato alla quarta cifra dopo la virgola.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10 comma 4 dello Statuto e dall'art. 15 comma 2 del presente Regolamento, nella determinazione della maggioranza dei voti necessaria, in ciascuna delle votazioni, per l'elezione del Rettore, il coefficiente che rappresenta il peso di ciascuno dei voti espressi dal personale tecnico-amministrativo è calcolato dividendo il numero dei professori e ricercatori aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del presente Regolamento per il numero dei tecnici-amministrativi che hanno preso parte alla votazione e moltiplicando il risultato per 0,15. Il numero decimale risultante deve essere troncato alla quarta cifra dopo la virgola.

Art. 20

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano dei professori di prima fascia con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione agli albi dell'Università, nonché pubblicato sul sito web di Ateneo.
2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per un intero mandato.

Capo III

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 21

Componenti elettive

1. Il Senato Accademico è composto dalle seguenti rappresentanze elettive:
 - a) nove rappresentanti dei direttori di dipartimento, eletti in numero di tre per ogni macroarea scientifico-disciplinare (come definita dal CUN e specificato dall'art. 12 comma 7 dello Statuto) dai docenti e ricercatori delle rispettive macroaree con voto limitato ad una preferenza;
 - b) nove rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN, tre per ogni macroarea, eletti tra i docenti ed i ricercatori dell'Ateneo della rispettiva macroarea, uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Sono esclusi dall'elettorato passivo i Direttori di dipartimento;
 - c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal personale tecnico-amministrativo di Ateneo;
 - d) quattro rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.
2. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti con le modalità di cui ai successivi art. 35 e seguenti.
3. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui ai successivi art. 28 e seguenti.
4. Le componenti elettive del Senato Accademico restano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art 22

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto almeno sessanta giorni naturali e consecutivi prima del giorno fissato per le votazioni.
2. Il Decreto indica la data, l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto e il numero degli eligendi in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Art. 23

Elettorato attivo e passivo (Personale docente e ricercatore)

1. L'elettorato attivo, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 3 del presente Regolamento, spetta ai Professori di prima e seconda fascia ed ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data di pubblicazione del bando.

2. La suddivisione del personale docente e ricercatore nelle tre macroaree scientifico-disciplinari CUN ai fini dell'elezione in Senato Accademico avviene con riferimento al Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza ai sensi del parere CUN n. 7 del 4 novembre 2009 e relativo allegato 1), come segue:

1) Scienze e tecnologie formali e sperimentali: ricomprende le Aree: 01 (SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE); 02 (SCIENZE FISICHE); 03* (SCIENZE CHIMICHE); 04 (SCIENZE DELLA TERRA); 07* (SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE); 08 (INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA); 09 (INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE);

2) Scienze della vita: ricomprende le Aree: 03* (SCIENZE CHIMICHE); 05 (SCIENZE BIOLOGICHE); 06 (SCIENZE MEDICHE); 07* (SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE);

3) Scienze umane, politiche e sociali: ricomprende le Aree: 10 (SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE); 11 (DELLE SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE); 12 (SCIENZE GIURIDICHE); 13 (SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE); 14 (SCIENZE POLITICHE E SOCIALI)

(*Aree con SSD a cavaliere fra le Macroaree).

3. I docenti e ricercatori appartenenti a Settori Scientifico Disciplinari rientranti nelle Aree 03 (SCIENZE CHIMICHE) e 07 (SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE) devono esprimere la propria opzione per una sola macroarea tramite dichiarazione da trasmettersi al Rettore con le modalità e nei termini richiesti dall'Amministrazione. Tale dichiarazione di opzione sarà a valere per tutte le successive elezioni (anche qualora l'interessato abbia mutata la propria condizione da o in Direttore di Dipartimento) salvo modifica da comunicarsi a cura dell'elettore tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni prima della data della votazione.

4. L'elettorato attivo e quello passivo devono per ciascuno degli aventi diritto avere riguardo alla medesima aggregazione scientifico-disciplinare.

5. Per l'elezione dei nove rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN ciascun elettore (Professore di I fascia, Professore di II fascia e Ricercatore) può esprimere il proprio unico voto per un solo candidato appartenente al proprio ruolo.

6. L'elettorato passivo spetta agli elettori che posseggano i requisiti di cui al precedente articolo 3.

7. Sono eleggibili, per la quota riservata ai Direttori di Dipartimento, tutti i Direttori di Dipartimento in carica o comunque già eletti dai rispettivi Consigli di Dipartimento alla data in cui sono indette le elezioni.

8. La perdita della qualità di Direttore di Dipartimento comporta la decadenza dalla carica di componente del Senato Accademico, anche nel caso in cui la cessazione dalla carica di Direttore avvenga per compiuto mandato e l'interessato risulti, comunque, rieletto a Direttore del Dipartimento

9. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, con suddivisione per macroarea e, nel caso dei rappresentanti delle macroaree CUN, con ulteriore suddivisione per ruolo, sono resi pubblici tramite affissione agli Albi di Ateneo e pubblicazione su sito web dell'Università almeno 20 giorni prima della data delle votazioni.

Art. 24 **Candidature**

1. Le elezioni dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti delle macro aree scientifico disciplinari CUN si svolgono sulla base di candidature ufficiali, da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali come indicato nel bando di indizione delle elezioni.

2. Coloro che intendono candidarsi possono altresì presentare la candidatura in un'apposita riunione del relativo corpo elettorale (una riunione per ciascuna delle tre macro aree CUN), che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, se richiesta da uno o più candidati interessati.

La riunione del corpo elettorale, per ciascuna delle tre macroaree CUN, relativo all'elezione dei rappresentanti delle macro aree e dei relativi Direttori di Dipartimento è convocata e presieduta dal decano dei docenti della corrispondente macro area.

3. Le candidature sono rese pubbliche mediante il sito web dell'Università.

4. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso di una pagina web dedicata.

Art. 25

Votazioni

1. *Le votazioni per il Senato Accademico si svolgono di norma con il sistema del voto elettronico, come meglio specificato nel bando di indizione.*
2. *Ciascun elettore può esprimere, per ognuna delle due votazioni, una sola preferenza relativa alla propria area di appartenenza.*

Art. 26

Proclamazione degli eletti

1. *La proclamazione degli eletti avverrà secondo le modalità del precedente articolo 13.*

Art. 27

Elezioni suppletive

1. *In caso di cessazione anticipata, per qualunque causa, di un componente elettivo del Senato Accademico in rappresentanza delle Macroaree CUN o dei Direttori di Dipartimento, si procede ad elezioni suppletive limitatamente alla macroarea interessata, secondo la modalità di voto (cartaceo o elettronico) che l'Amministrazione riterrà più congrua anche con riferimento al numero degli elettori coinvolti.*
2. *Trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 14.*

CAPO IV

Le elezioni delle rappresentanze studentesche

Art. 28

Rappresentanze studentesche da eleggere

1. *Sono elettive le seguenti rappresentanze degli studenti:*
 - A. *Quattro rappresentanti nel Senato Accademico;*
 - B. *Due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione;*
 - C. *Due rappresentanti nel Nucleo di Valutazione, per i quali l'elettorato passivo è circoscritto agli Studenti che abbiano acquisito esperienza sul funzionamento dell'Ateneo mediante comprovata attività negli organi di Ateneo o nelle Commissioni paritetiche;*
 - D. *I componenti nel Consiglio di Dipartimento, nella misura stabilita dall'art. 48 del presente Regolamento;*
 - E. *I componenti nel Consiglio di Corso di Studio, nella misura stabilita dall'art. 34 comma 2 dello Statuto e dal Regolamento di Dipartimento;*
 - F. *I componenti nella Conferenza degli Studenti, nella misura di uno per ciascuno dei Dipartimenti dell'Ateneo;*
 - G. *Due rappresentanti per il Comitato per lo Sport Universitario.*
2. *Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti si svolgono, normalmente, nel mese di marzo successivo alla scadenza del relativo mandato. I membri precedentemente eletti restano in carica fino alla prima riunione dell'organo collegiale successiva alla nomina dei nuovi membri.*
3. *Il mandato degli eletti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta nell'ambito del medesimo Corso di Studio.*

Art. 29

Convocazione del corpo elettorale

1. *Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui al precedente articolo 30 sono indette con Decreto del Rettore e si svolgono con voto elettronico, come meglio specificato nel bando di indizione.*

2. La pubblicazione del bando, che dispone la convocazione del corpo elettorale, deve avvenire almeno sessanta giorni naturali e consecutivi prima della data fissata per le elezioni, mediante affissione agli albi dell'Università, nonché mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. Il bando di indizione delle elezioni indica:

- a) i giorni di votazione;
- b) il numero degli eligendi per ciascun tipo di elezione;
- c) il numero dei voti di preferenza esprimibili per ciascuna votazione, con il limite del massimo di un terzo dei rappresentanti da eleggere;
- d) le modalità per la presentazione delle liste dei candidati;
- e) le sedi dei seggi elettorali, sia per la sede di Modena che per la sede di Reggio Emilia, e l'orario di apertura e chiusura degli stessi.

Art. 30

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, nonché, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, gli iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento, l'elettorato attivo è limitato agli iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione presso il Dipartimento per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento e per i rappresentanti dei Dipartimenti nella Conferenza degli Studenti, e agli iscritti ai rispettivi Corsi di Laurea e Laurea Magistrale per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio.

Art. 31

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è riconosciuto agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione dell'Università.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento, l'elettorato passivo è limitato agli iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione presso il Dipartimento per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento e per i rappresentanti dei Dipartimenti nella Conferenza degli Studenti, e agli iscritti ai rispettivi Corsi di Laurea e Laurea Magistrale per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio.

3. Per l'elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione l'elettorato passivo spetta agli studenti in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 32

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono con sistema proporzionale a liste concorrenti.

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla ed eventualmente da un simbolo e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre, se il numero degli eligendi è superiore a tre, e non inferiore al numero degli eligendi se quest'ultimo è pari o inferiore a tre.

3. Le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e Comitato per lo sport universitario devono essere corredate delle firme di almeno 50 studenti iscritti nelle liste elettorali, nonché delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.

4. Le liste per l'elezione dei rappresentanti nella Conferenza degli Studenti, nel Consiglio del Dipartimento e nel Consiglio di Corso di Studio devono essere corredate dalle firme di almeno 10 studenti.

5. Le firme, che devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso o la Scuola e l'anno di corso cui il titolare sia iscritto, devono essere corredate di copia di documento di riconoscimento, compreso il tesserino universitario.
6. Nessun candidato può sottoscrivere la lista alla quale appartiene. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla per il medesimo organo.
7. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita, del numero di matricola, del Corso o della Scuola e dell'anno di corso cui sono iscritti, e sono contrassegnati con numerazione progressiva al fine di determinarne la precedenza nel caso di parità di voti.
8. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.
9. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, in ciascuna lista deve figurare almeno il 30% di candidature del sesso meno rappresentato, pena inammissibilità della lista.
10. Ogni lista deve essere depositata presso l'ufficio della Commissione elettorale centrale almeno trenta giorni naturali e consecutivi prima delle data delle elezioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.
11. La Commissione elettorale centrale invita il presentatore della lista a modificare nel termine perentorio di due giorni naturali e consecutivi dall'invito, la denominazione o sigla della lista, qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.
12. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale sono rese pubbliche dal Rettore almeno venti giorni naturali e consecutivi prima della data delle elezioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, con la relativa denominazione o sigla.
13. In alternativa alla presentazione in forma cartacea delle candidature e delle firme a sostegno, il bando di convocazione potrà prevedere un sistema informatico di presentazione delle liste e dei candidati e di sottoscrizione a sostegno, con modalità specificamente indicate nel bando stesso. Restano ferme, salvi gli adeguamenti necessari, le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Art. 33

Proclamazione degli eletti

1. Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto, alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
 - b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista. Anche i candidati che non hanno ricevuto alcuna preferenza sono collocati nella graduatoria dei non eletti secondo l'ordine di lista.

Art. 34

Sostituzione dei rappresentanti ed elezioni suppletive

1. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla lista di appartenenza fino all'esaurimento dei non-eletti. Qualora non sia possibile scorrere

la graduatoria dei non eletti, valutato il periodo di mandato ancora da espletarsi, l'Università potrà procedere ad elezioni suppletive.

2. Coloro che risultino eletti ai sensi del precedente comma restano in carica fino alla scadenza del mandato per il quale sono state bandite le elezioni.

3. I rappresentanti degli studenti che nel corso del loro mandato conseguono il titolo di studio rimangono ancora in carica fino a 21 giorni dalla data di apertura delle immatricolazioni, a condizione che presentino domanda di iscrizione ad un corso di studio di livello superiore entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi. In caso contrario decadono e vengono sostituiti come stabilito dai commi precedenti.

CAPO V

IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 35

La rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e la Consulta del Personale tecnico-amministrativo

1. Il Senato Accademico è composto da tre rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo, che restano in carica tre anni accademici.

2. La Consulta del personale tecnico-amministrativo è composta da 21 componenti e dura in carica tre anni.

3. Le elezioni di cui ai due commi precedenti si svolgono di norma contestualmente e sono indette con unico bando.

Art. 36

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni naturali e consecutivi prima della scadenza dalla carica delle rappresentanze di cui al precedente articolo, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale per una data successiva di non meno di trenta e non più di quaranta giorni naturali e consecutivi alla pubblicazione del bando.

2. Le votazioni si tengono di norma nelle stesse giornate fissate per le votazioni di cui agli artt. 21 e seguenti e presso i medesimi seggi elettorali.

Art. 37

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato in servizio alla data di pubblicazione del bando di indizione delle elezioni agli Albi di Ateneo. Al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato spetta il solo elettorato attivo. Si applicano le limitazioni all'elettorato attivo e passivo di cui al precedente articolo 3.

Art. 38

Candidature

1. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo si svolgono sulla base di candidature ufficiali, da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali come indicato nel bando di indizione delle elezioni.

2. Coloro che intendono candidarsi possono altresì presentare la candidatura in un'apposita riunione del corpo elettorale, che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, se richiesta da uno o più candidati interessati. Non è possibile candidarsi contemporaneamente per il Senato Accademico e per la Consulta del Personale tecnico-amministrativo. La riunione del corpo elettorale relativo all'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è convocata e presieduta dal Decano del personale tecnico-amministrativo o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità.

3. Le candidature sono rese pubbliche anche mediante il sito web dell'Università.

4. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna o pagina web dedicata.

Art. 39

Votazioni

1. Le votazioni si svolgono di norma con il sistema elettronico, come meglio specificato nel bando di indizione.
2. Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza per le rappresentanze in Senato Accademico e tre preferenze per la Consulta del Personale Tecnico-amministrativo.

Art. 40

Proclamazione degli eletti

1. Poiché almeno un terzo dei componenti della Consulta del Personale Tecnico-amministrativo deve appartenere ad una delle due sedi, al momento della proclamazione degli eletti saranno comunque proclamati eletti gli appartenenti alla sede meno rappresentata che hanno ottenuto un maggior numero di voti, sino alla concorrenza della misura di un terzo dei componenti della Consulta.
2. Nel caso in cui il calcolo di un terzo non dia per risultato un numero intero, si procede arrotondando per eccesso.

Art. 41

Cessazione anticipata di un componente

1. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.

CAPO VI

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ART. 42

Elettorato passivo

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative vigenti. In caso di indisponibilità documentata dei Professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
2. Si richiamano in materia di incompatibilità le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui agli art. 15 e 22 dello Statuto.

Art. 43

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Dipartimento nella composizione di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto e all'art. 50 del presente Regolamento, salvo quanto specificato nel successivo comma.
2. I Docenti e Ricercatori a tempo indeterminato la cui domanda di trasferimento ad altro Dipartimento sia stata approvata con decorrenza dal 1° novembre successivo godranno in via eccezionale, nel caso in cui l'elezione del Direttore avvenga nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda di trasferimento ad altro Dipartimento e la presa di servizio nel nuovo Dipartimento, del solo elettorato attivo nell'elezione del Direttore del Dipartimento verso quale è previsto il trasferimento e non godranno di elettorato nè attivo nè passivo nell'elezione del Direttore del Dipartimento cui attualmente afferiscono.”

Art. 44

Convocazione del corpo elettorale

- 1. Almeno sessanta giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio. La seduta del Consiglio deve essere convocata per una data successiva di non meno di 15 e non più di 30 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione per affissione all'albo del Dipartimento dell'ordine di convocazione.*
- 2. In caso di dimissioni del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.*
- 3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:*
 - a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;*
 - b) indicare il vigente regime di compatibilità della carica di Direttore;*
 - c) designare due scrutatori che lo affianchino nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati all'elezione;*
 - d) fissare la data per la eventuale seconda votazione. La seconda votazione deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima.*

Art. 45

Votazioni

- 1. Nella prima votazione il Direttore è eletto con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.*
- 2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.*
- 3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Professore Decano del Dipartimento o un suo sostituto.*

Art. 46

Proclamazione dell'eletto e nomina

- 1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo del Dipartimento e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.*
- 2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore.*
- 3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per un intero mandato.*

Art. 47

Norma di rinvio

- 1. Il Regolamento di Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle candidature per l'elezione alla carica di Direttore in una pubblica assemblea di Dipartimento.*

Capo VII **Il Consiglio di Dipartimento**

Art. 48

La componente elettiva del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, visto il disposto dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo e l'art. 8 del Regolamento Quadro dei Dipartimenti, è composto da:

- a) tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento di Dipartimento;
- c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura del 15% dei professori e dei ricercatori; nonché, ove presenti in Dipartimento:
- d) due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca;
- e) due rappresentanti degli specializzandi;
- f) almeno un rappresentante dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a dodici mesi;
- g) almeno un rappresentante dei titolari di assegno per attività di ricerca.

2. In prima applicazione del presente Regolamento, viste le norme transitorie di cui all'art. 51, comma 8, dello Statuto, qualora le rappresentanze di cui alle precedenti lettere e), f) e g), come sopra determinate, non raggiungano la quota complessiva del 5% del numero totale dei professori e ricercatori, esse saranno conseguentemente integrate attingendo dai non eletti delle diverse categorie nel seguente ordine: titolari di assegno per attività di ricerca, specializzandi, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a dodici mesi.

3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. I rappresentanti degli studenti dei corsi di studio e di dottorato e degli specializzandi durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. I rappresentanti del personale non strutturato e degli assegnisti restano in carica un anno accademico e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

4. Le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione, dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a dodici mesi e dei titolari di assegno per attività di ricerca, sono indette dal Direttore di Dipartimento con apposito bando, da pubblicarsi all'albo di Dipartimento almeno trenta giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica, con il quale è convocata l'assemblea del personale. L'elettorato attivo e passivo spetta, relativamente a ciascuna categoria, al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, agli iscritti ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione, ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a dodici mesi e ai titolari di assegno per attività di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento.

5. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio si svolgono contestualmente alle elezioni studentesche negli organi di Ateneo e sono disciplinate agli artt. 32 e ss. del presente Regolamento.

6. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria dell'Assemblea il Direttore provvede a:

- a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
- b) designare due scrutatori che lo affianchino nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla consultazione elettorale;

7. Per le elezioni di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente comma 1 non è previsto alcun quorum di validità delle votazioni."

Art. 49

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature.

Capo VIII

Il Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento

Art. 50

Elezione del Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento

- 1. Il Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento è eletto dalla Conferenza fra i Direttori di Dipartimento in carica; dura in carica tre anni accademici e non può esser rieletto consecutivamente più di una volta. Viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto nella prima votazione; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità dell'elezione è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.*
- 2. Le elezioni ordinarie del Presidente della Conferenza si svolgono di norma nei primi quindici giorni del mese di novembre immediatamente successivi alla data di scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente della Conferenza si procede ad elezioni suppletive che dovranno svolgersi entro il termine massimo di quindici giorni naturali e consecutivi dalla cessazione dalla carica.*
- 3. La convocazione straordinaria della Conferenza per procedere ad elezione del Presidente è effettuata dal Decano dei Professori di prima fascia. I Direttori di Dipartimento devono intervenire personalmente alla votazione non essendo ammesse deleghe.*

CAPO IX

Elezione del Presidente della Scuola di Ateneo

Art. 51

Convocazione del corpo elettorale

- 1. Il Presidente della Scuola di Ateneo è eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti alla Scuola fra i Professori Ordinari componenti dell'Organo deliberante della Scuola, è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.*
- 2. Le elezioni sono indette dal Decano dei Professori Ordinari dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola o, in caso di suo impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni naturali e consecutivi, prima della scadenza del Presidente in carica, per una data successiva di non meno di quindici e non più di trenta giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione per affissione all'albo dei Dipartimenti dell'ordine di convocazione.*
- 3. In caso di dimissioni del Presidente della Scuola di Ateneo o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni naturali e consecutivi dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.*
- 4. Con il provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:*
 - a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;*
 - b) indicare il vigente regime di compatibilità della carica;*
 - c) indicare la sede del seggio elettorale e i nominativi di due scrutatori che lo affianchino nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendolo tra i componenti dell'Organo deliberante della Scuola che non risultino candidati all'elezione;*
 - d) fissare la data per la eventuale seconda votazione, la quale deve comunque aver luogo entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla prima.*

Art. 52

Votazioni

- 1. Nella prima votazione il Presidente della Scuola di Ateneo è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato*

il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Professore Decano del Dipartimento o suo sostituto.

Art. 53

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo dei Dipartimenti e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente della Scuola di Ateneo assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per un intero mandato.

CAPO X

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

Art. 54

Elettorato passivo

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e Laurea Magistrale, e di Consiglio di Classe o Interclasse è eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni e non può esser rieletto consecutivamente più di una volta.

2. Nel caso di indisponibilità documentata dei professori di ruolo, per la carica di Presidente del Consiglio l'elettorato passivo è esteso ai ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte.

Art. 55

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è costituito dal Consiglio di Corso di Studio come composto a norma dell'art. 34, comma 2, dello Statuto .

Art. 56

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Consiglio o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio. La seduta del Consiglio deve essere convocata per una data successiva di non meno di quindici e non più di trenta giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione per affissione all'albo del Dipartimento dell'ordine di convocazione.

2. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni naturali e consecutivi dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:

a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;

b) designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle predette operazioni;

c) fissare la data per l'eventuale seconda votazione.

Art. 57

Votazioni

1. Nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Professore Decano del Consiglio o suo sostituto.

Art. 58

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo del Dipartimento e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore dell'Università ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per un intero mandato.

Art. 59

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Presidente del Consiglio di Corso di studio.

CAPO XI

Centri interdipartimentali di ricerca e Centri di Servizio

Art. 60

Elezione del Direttore

1. Il Direttore di Centro Interdipartimentale di Ricerca è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con Decreto del Rettore. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Centro è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo del Direttore dei Centri di Servizio è determinato dal Regolamento del Centro. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative e statutarie vigenti.
2. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio del Centro.
3. La convocazione straordinaria del Consiglio è effettuata dal Decano dei Professori di I fascia o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni naturali e consecutivi prima della data di scadenza del Direttore in carica e la prima votazione deve svolgersi con un preavviso di almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
4. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

5. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

CAPO XII

Norme finali e transitorie

Art. 61

Approvazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.*
- 2. Il Regolamento elettorale è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione agli Albi di Ateneo.*

Art. 2 Pubblicazione

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo online di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32 ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione agli Albi di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: n. 82/2005